



COMUNE DI TETI (NU)

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza N. 7 del 04/05/2020

Oggetto: Sfalcio delle erbacce, sterpaglie e rovi nei terreni privati, dentro e fuori l'abitato, per la prevenzione dagli incendi a tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/3 del 23.04.2020, recante "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022", e relativo allegato, nel quale prevede all'Art. 12, (Terreni e fabbricati), che Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Considerato che la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, può causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti pericolosi in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo e in una regione ad alto rischio di incendi qual è la Regione Sardegna;

Ravvisata la necessità che il Comune di Teti si uniformi alle direttive della Regione Sardegna di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 e del relativo allegato sulle Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

Ritenuto di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Considerato, inoltre, che vi sono numerose aree, giardini e cortili nell'abitato da cui fuoriescono rovi, ramaglie, siepi e rampicanti sulle pubbliche vie che, oltre ad arrecare offesa al decoro dell'abitato con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituiscono pericolo per i passanti con possibili, cadute rovinose a causa della scivolosità provocata da detti cascami;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di siepi, rampicanti, rami e simili, nonché sfalcio ed estirpazione dei rovi che aggettano sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;

ORDINA

1) a tutti i proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, di procedere entro il 1° giugno, a una radicale pulizia dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro smistamento per il successivo conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

2) i medesimi soggetti dovranno adempiere anche alle ulteriori prescrizioni stabilite agli articoli 12 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022:

“Art. 12- (Terreni e fabbricati) Entro il 1° giugno:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

3) i medesimi soggetti, dopo una prima pulizia entro il termine previsto, dovranno procedere nuovamente allo stesso modo qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita di erbacce, sterpaglie e simili, almeno sino a tutto il mese ottobre 2020;

4) tutti i destinatari sopra indicati dovranno provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc., oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata;

AVVERTE

decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 267 del 2000, fissata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689 del 1981, in euro 50,00.

All'applicazione della sanzione pecuniaria conseguirà l'emissione di **ordinanza contingibile e urgente nominativa** ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo 267 del 2000, rivolta specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Impugnazione Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi degli articoli 29, 40 e seguenti, 133 comma 1 lettera q, del Decreto Legislativo numero 104 del 2 luglio 2010.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito del Comune di Teti nelle forme di legge e trasmessa alle autorità competenti

Il Sindaco

Data, 04/05/2020

TIDU COSTANTINO